

**CAPITOLATO DI ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE AUTO
"LIBRO MATRICOLA"**

ALLEGATO - F

CONTRAENTE	AZIENDA ULSS 10 "VENETO ORIENTALE" P.zza A. De Gasperi, 5 30027 San Donà di Piave (Ve) C.F. / P.IVA 02799490277
DECORRENZA	ORE 24.00 DEL 30.06.2013
SCADENZA	ORE 24.00 DEL 30.06.2014
RATEAZIONE	ANNUALE

Di seguito verranno riportate le sole garanzie integrative della normativa di Responsabilità Civile ex D.Lgs. n. 209 del 07/09/2005 – Codice delle Assicurazioni Private e successive modifiche, integrazioni e regolamento di esecuzione, il Codice Civile ed ogni altra disposizione normativa e/o regolamentare.

Ai sensi dell'art. 1342 C.C. le condizioni di cui al presente Capitolato si applicano in deroga alle clausole contenute nei moduli o formulari predisposti dalla Società Assicuratrice, salvo che queste ultime non risultino più favorevoli al Contraente/Assicurato.

Qualora nel presente Capitolato non sia specificata la clausola, ma solo il richiamo alla garanzia, la stessa si intende prestata come disciplinata nei moduli o formulari predisposti dalla Società Assicuratrice.

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società assicura, in conformità alle norme della Legge 24.12.1969 n. 990, come modificata dal D.Lgs. 07.09.2005 n. 209 - Codice delle Assicurazioni Private e successive modifiche ed integrazioni, del Codice Civile e di ogni altra disposizione normativa e/o regolamentare nonché sulla base delle Condizioni e Garanzie Aggiuntive di seguito specificate, i rischi della responsabilità civile impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione dei veicoli descritti in polizza.

L'assicurazione copre anche la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli in aree private.

Non sono assicurati i rischi della responsabilità per danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.

MASSIMALI

Per ogni veicolo assicurato: € 10.000.000,00 per sinistro.

Qualora la tariffa dell'Impresa di Assicurazione non preveda il massimale richiesto, l'Assicurazione dovrà essere prestata per il massimale - migliorativo per eccesso - immediatamente superiore.

PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza a prescindere dal pagamento della prima rata di premio che comunque deve avvenire entro il 60° (sessantesimo) giorno successivo a tale data.

I premi devono essere pagati alla Direzione della Società o all'Agenzia della stessa alla quale è stata assegnata la polizza o alla Società di brokeraggio che gestisce il contratto.

DURATA DELL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione ha validità dalle ore 24.00 del 30.06.2013 fino alle ore 24.00 del 30.06.2014.

Si precisa che la presente assicurazione cesserà alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta. Precedentemente alla scadenza il Contraente si riserva, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti, di richiedere alla Società la prosecuzione del rapporto assicurativo qualora sussistano ragioni di economicità e/o di pubblico interesse

E' facoltà del Contraente chiedere alla Società la proroga della presente assicurazione fino al completo espletamento delle procedure di gara e la Società si impegna a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in vigore, per un periodo massimo di 180 (centottanta) giorni e il relativo rateo di premio dovrà essere anticipato in via provvisoria da parte del Contraente. In tale ipotesi il premio relativo al periodo di proroga verrà conteggiato sulla base di 1/360 del premio annuale della polizza per ogni giorno di proroga.

Per il pagamento del premio vale il termine di rispetto contrattualmente previsto per il pagamento delle rate successive.

Non è ammesso il recesso della Società dalla garanzia di singoli rischi o parti dell'assicurazione, salvo esplicita accettazione dell'Assicurato e conseguente riduzione del premio.

DENUNCIA DEI SINISTRI

Il Contraente/Assicurato deve darne avviso scritto, anche a mezzo telex o telefax, alla Società alla quale è stata assegnata la polizza o al broker indicato in polizza, entro 15 (quindici) giorni lavorativi da quando l'Ufficio dell'Ente incaricato della gestione dei contratti assicurativi ne è venuto a conoscenza.

POLIZZA A LIBRO MATRICOLA

La copertura assicurativa dovrà comprendere tutti i veicoli indicati nell'allegato elenco al presente Capitolato di cui ne forma parte integrante.

Tutti i veicoli verranno assicurati con polizza unica amministrata nella forma di Libro Matricola, con rilascio di certificato, contrassegno e carta internazionale relative ad ogni veicolo.

L'assicurazione ha per base un Libro Matricola nel quale sono iscritti i veicoli da coprire inizialmente e successivamente purché intestati al P.R.A. al Contraente o ad esso locati in leasing.

A parziale deroga di quanto previsto dalle Condizioni di Polizza si conviene fra le Parti che:

- in caso di sostituzione del veicolo, verrà riconosciuta al veicolo subentrante la stessa classe di merito (in caso di forma tariffaria bonus/malus) del veicolo sostituito, purché ciò avvenga simultaneamente;
- per i veicoli che venissero inclusi in garanzia nel corso dell'intero periodo assicurativo, il premio sarà determinato in base alla tariffa ed alla normativa in vigore all'atto dell'offerta di gara per la stipulazione del contratto;
- le esclusioni di veicoli, ammesse solo in conseguenza di vendita, distruzione, demolizione o esportazione definitiva di essi, dovranno essere accompagnate dalla restituzione dei relativi certificati e contrassegni;
- per le inclusioni o le esclusioni, la garanzia ha effetto o cessa dalle ore 24.00 del giorno in cui verrà data comunicazione all'Impresa a mezzo lettera raccomandata o telegramma o telex o telefax.

L'efficacia della garanzia avrà inizio dalle ore 24.00 del giorno di ricevimento della comunicazione, sempreché l'effetto della garanzia risulti di data pari o anteriore a detta comunicazione ed a condizione altresì, che tale comunicazione sia giunta in Agenzia in tempo utile per la registrazione a foglio cassa.

Qualora la comunicazione pervenga in Agenzia al di fuori dell'orario di lavoro, l'efficacia della garanzia avrà inizio dalle ore 24.00 del primo giorno lavorativo successivo alla data di ricevimento. In ogni caso l'Agenzia darà conferma scritta al Broker dell'avvenuta registrazione e dell'operatività della garanzia;

- il premio di ciascun veicolo è calcolato in ragione di 1/360 per ogni giornata di garanzia;
- la regolazione del premio deve essere effettuata, per ogni annualità assicurativa, entro 90 (novanta) giorni dal termine dell'annualità stessa;
- in caso di aumento rispetto al premio anticipato, il Contraente è tenuto a pagare – assieme alla differenza di premio dovuta per il periodo trascorso al quale la regolazione si riferisce – la differenza di premio per l'annualità successiva in relazione allo stato di rischio risultante alla fine del periodo per il quale è stata effettuata la regolazione stessa;
- in caso di diminuzione, l'Impresa restituirà la parte di premio netto riscosso in più, oltre al maggior premio percepito per l'annualità successiva.

Le differenze attive o passive risultanti dalla regolazione, devono essere corrisposte nei 60 (sessanta) giorni successivi dal momento in cui il Contraente abbia effettivamente ricevuto la relativa appendice emessa dall'Impresa (farà fede la data di protocollazione del documento).

RESPONSABILITÀ CIVILE DEI TRASPORTATI

L'Impresa di Assicurazione garantisce l'Assicurato e il Conducente per la responsabilità civile derivante dalla circolazione del veicolo per danni a terzi non trasportati sul veicolo stesso provocati dai trasportati di cui debba rispondere ai sensi di legge.

La garanzia è inoltre estesa a favore dei trasportati, per la responsabilità civile loro derivante, per i danni provocati a terzi non trasportati sul veicolo identificato in occasione della circolazione del mezzo stesso.

La garanzia opera entro il limite del massimale di Responsabilità Civile indicato in polizza.

La garanzia non opera:

- qualora il mezzo descritto in polizza non sia coperto da valida garanzia per la Responsabilità Civile;
- per i danni cagionati a cose di proprietà dell'Assicurato e dei trasportati o a cose di terzi che gli stessi abbiano in consegna o custodia a qualsiasi titolo;
- se i terzi danneggiati non rientrano in quelli considerati tali dall'art. 4 della Legge n. 990/69, come modificato dal D.Lgs. 07.09.2005 n. 209, nei riguardi dei beneficiari della garanzia.

RINUNCIA ALL'AZIONE DI RIVALSA

L'Impresa rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti:

- 1) dell'Ente o società proprietari o locatari e/o del Conducente del veicolo assicurato:
 - a) nel caso di danni alla persona causati ai terzi trasportati, se il trasporto è vietato o abusivo o, comunque, non conforme alle disposizioni legislative o regolamentari vigenti in materia;
 - b) nel caso di veicolo guidato da persone in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti quando il fatto sia stato sanzionato ai sensi degli artt. 186 (Guida sotto l'influenza dell'alcool) e 187 (guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti) d.lgs. 285/1992 (Codice della Strada) , relativo regolamento e successive modifiche;
 - c) se il conducente è in possesso di patente scaduta per la quale sia già stato richiesto il rinnovo;
 - d) se il conducente è in possesso di patente scaduta per la quale abbia involontariamente ommesso di provvedere al rinnovo.
Resta comunque inteso che, qualora la patente non venisse rinnovata entro 3 mesi dalla data del sinistro nel caso previsto al punto c) o 12 mesi dalla data di richiesta di rinnovo, nel caso previsto al punto d), la Società eserciterà il diritto di rivalsa nei confronti del conducente;
 - e) nel caso di danni subiti dai terzi trasportati, quando gli stessi non siano addetti all'uso del veicolo o al trasporto delle cose, come disposto dall'art. 54 del Nuovo Codice della Strada, a condizione che il loro numero non superi quello indicato sulla carta di circolazione;
- 2) del solo Ente o società proprietari del veicolo assicurato:
 - a) se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore.

La rinuncia alla rivalsa non è operante nel caso in cui l'Ente o la società proprietari o locatari fossero a conoscenza prima del sinistro delle cause che hanno determinato il diritto all'azione di rivalsa.

OPERAZIONI DI CARICO E SCARICO EFFETTUATO ANCHE CON MEZZI E DISPOSITIVI MECCANICI

L'Impresa Assicuratrice assicura la Responsabilità Civile del Contraente e - se persona diversa - del Committente per i danni involontariamente cagionati a terzi dalla esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa, anche eseguite con mezzi e dispositivi meccanici stabilmente installati sul veicolo stesso.

I massimali di esposizione sono di pari importo di quelli previsti per la garanzia di Responsabilità Civile.

La garanzia non opera:

- qualora il veicolo non sia regolarmente coperto da garanzia per Responsabilità Civile prestata dall'Impresa Assicuratrice;
- per i danni alle persone trasportate sul veicolo, per quelle che prendono parte alle suddette operazioni e per coloro non considerati terzi ai sensi dell'art. 4 della Legge n. 990/69 nei confronti dell'Assicurato e dell'operatore, come modificato dal D.Lgs. 07.09.2005 n. 209.

- per i danni alle cose trasportate, in custodia, in consegna o soggette alle operazioni di carico e scarico;
- per i danni ai mezzi sotto carico e scarico;
- se l'operatore non sia abilitato alle operazioni necessarie secondo le disposizioni in vigore.

VEICOLI SPECIALI PER PORTATORI DI HANDICAP

La garanzia vale, per i trasportati costretti sulla sedia a rotelle, anche durante le operazioni di salita e discesa effettuate con l'ausilio di mezzi meccanici.

RICORSO TERZI DA INCENDIO

La Società assicura la responsabilità civile per danni materiali e diretti provocati a Terzi (persone, animali, cose) da incendio, esplosione e scoppio del veicolo assicurato ove il danno non rientri in quanto previsto dalla legge 24.12.69 n. 990 (come modificata dal D.Lgs. 07.09.2005 n. 209) fino alla concorrenza, per capitali, interessi, e spese di Euro 250.000 (duecentocinquantamila) per sinistro.

Definizione di terzi :

non sono considerate terzi le persone indicate alle lettere a), b), c) dell'art. 4 della legge 24.12.69 n. 990 , come modificati dal D.Lgs. 07.09.2005 n. 209.

Esclusioni :

la garanzia di cui a questa sezione non comprende i danni :

- alle cose in uso, custodia o possesso del Contraente o dell'Assicurato;
- da inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

RISCHIO STATICO

Qualora il veicolo assicurato è un rimorchio la garanzia vale esclusivamente per i danni a terzi derivanti dal rimorchio in sosta, se staccato dalla motrice, per i danni derivanti da manovre a mano, nonché, sempre se il rimorchio è staccato dalla motrice, per quelli derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione esclusi comunque i danni alle persone occupanti il rimorchio.

CARTA VERDE (solo per i veicoli cui necessita effettivamente)

BUONA FEDE

La mancata comunicazione da parte del Contraente o dell'Assicurato di circostanze aggravanti il rischio, così come le inesatte od incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione della polizza e/o nel corso della stessa non pregiudicano il diritto all'indennizzo, né riduzioni dello stesso, sempreché il Contraente o l'Assicurato non abbiano agito con dolo.

La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.

FORO COMPETENTE

In deroga alle Condizioni Generali di Assicurazione per le controversie riguardanti l'esecuzione del presente contratto è esclusivamente competente il Foro presso cui ha sede l'Azienda ULSS Contraente.

COASSICURAZIONE E DELEGA

Qualora l'assicurazione fosse divisa per quote fra diverse Società coassicuratrici, in caso di sinistro, le medesime concorreranno nel pagamento dell'indennizzo in proporzione della quota da esse assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale.

Il Contraente/Assicurato dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza alla Società ASSIDOGE S.r.l. e le Società assicuratrici hanno convenuto di affidarne la delega alla Spett.le _____; di conseguenza tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente/Assicurato da ASSIDOGE S.r.l., la quale tratterà con la Società Delegataria.

La Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici, indicate nella polizza o appendice, a firmare in loro nome e per loro conto tutti gli atti contrattuali.

Pertanto la firma apposta dalla Delegataria sul documento di assicurazione, lo rende ad ogni effetto valido anche per le quote delle Coassicuratrici.

Il dettaglio dei capitali assicurati e dei premi spettanti a ciascuna Coassicuratrice risulta dall'apposito prospetto allegato alla presente polizza.

Le Coassicuratrici saranno tenute a riconoscere come validi ed efficaci, anche nei propri confronti, tutti gli atti di ordinaria gestione compiuti dalla Delegataria per la gestione del contratto, l'istruzione dei sinistri e la quantificazione dei danni indennizzabili, attribuendole a tal fine ogni facoltà necessaria, ivi compresa quella di incaricare esperti (periti, medici, consulenti, etc.). E' fatta soltanto eccezione per l'incasso dei premi, il cui pagamento verrà effettuata dal Contraente per il tramite della Società ASSIDOGE S.r.l. direttamente nei confronti di ciascuna Coassicuratrice e tale procedura è accettata dalle medesime.

Tutte le comunicazioni fatte alla Delegataria, anche attinenti alla denuncia dei sinistri, hanno effetto nei confronti dei Coassicuratori.

CLAUSOLA BROKER

Alla Società ASSIDOGE S.r.l. – Insurance Broker è affidata la gestione e l'esecuzione della presente assicurazione in qualità di Broker, ai sensi del D.Lgs. 209/2005.

Di conseguenza tutti i rapporti e comunicazioni inerenti l'assicurazione saranno svolti per conto del Contraente/Assicurato dal Broker il quale tratterà con la Società.

Agli effetti dei termini fissati dalle condizioni di assicurazione, ogni comunicazione fatta dal broker nel nome e per conto del Contraente/Assicurato si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso; parimenti ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al broker si intenderà come fatta alla Società.

Farà fede, ai fini della copertura assicurativa, la data di una comunicazione ufficiale del broker alla Società.

Per quanto concerne l'incasso dei premi di polizza, il pagamento verrà effettuato dal Contraente al broker (su conto separato e dedicato di cui all'art. 117 del d.lgs. 209/2005, in ossequio alla vigente normativa art. 3) della Legge 13 agosto 2010 n. 136, giusta determinazione A.V.C.P. 18 novembre 2010 n. 8 paragrafo 4° punto quinto), che provvederà al versamento alla/e Società. Resta intesa l'efficacia liberatoria, anche a termini dell'art. 1901 del Codice Civile, del pagamento effettuato dal Contraente al broker.

Il broker sarà remunerato dalla/e Società aggiudicatarie dell'appalto. Il compenso riconosciuto al Broker, sotto forma di ritenuta sui premi di assicurazione e all'atto del pagamento dei medesimi, sarà pari al 75% dell'aliquota provvigionale, calcolata sul premio imponibile, che l'Impresa riconosce all'Agenzia affidataria del contratto, come risultante dalla documentazione ufficiale sotto forma di dichiarazione della Direzione della/e Società; essendo tale remunerazione parte dell'aliquota riconosciuta dall'Impresa di Assicurazione alla propria rete di vendita diretta, non potrà mai rappresentare un costo aggiuntivo per l'Ente/Contraente.

TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

In conformità a quanto previsto dall'art. 3, commi 8 e 9, della Legge n. 136 del 13/08/2010 ("Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia"), il Contraente, la Società e il Broker assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla medesima Legge 136/2010 con particolare riferimento alle disposizioni contenute all'Art. 3, commi 8 e 9.

Il presente contratto si intenderà risolto di diritto ex Art. 1456 C.C. e s.s. in tutti i casi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi dell'ausilio di Istituti Bancari o della società Poste Italiane S.p.A. e comunque si accerti il mancato rispetto degli adempimenti di cui al paragrafo precedente.

COMUNICAZIONE SULLO STATO DEI SINISTRI

La Società si impegna a garantire al Contraente/Assicurato e al Broker l'accesso all'Ispettorato Sinistri per la discussione delle vertenze relative ai danni denunciati e comunque la facilitazione per gli opportuni collegamenti telefonici e via fax.

La Società, inoltre, si impegna ad inviare al Broker, con cadenza semestrale, una comunicazione che riporti lo stato dei sinistri denunciati e aperti con i rispettivi numeri di protocollazione e le seguenti annotazioni:

- sinistro liquidato, con relativo importo corrisposto al danneggiato;
- sinistro aperto, in corso di verifica;
- sinistro aperto, con comunicazione dell'importo a riserva;
- sinistro chiuso, senza seguito.

IL CONTRAENTE

LA SOCIETA'

ELENCO VEICOLI (VEDI ALLEGATO)

N.B. L'offerta dovrà essere calcolata sulla base dell'elenco dei veicoli allegato al capitolato che costituisce l'attuale stato di rischio.

Alla Compagnia aggiudicataria sarà fornito per l'emissione del documento di polizza un elenco dei veicoli aggiornato in base al quale ricalcolare il premio annuo lordo anticipato tenendo conto degli eventuali movimenti intervenuti (inserimenti/esclusioni, nuove classi di merito di assegnazione, ecc.)